

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO  
SAGGI

---

Gianluca Mainino

STUDI GIURIDICI  
SULLA TABULA ALIMENTARIA  
DI VELEIA



*LED*

— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

«*Tabula Alimentaria di Veleia*» è il nome che è stato dato a una grande epigrafe bronzea di forma rettangolare, di circa un metro e mezzo di altezza per tre metri di larghezza e un peso di più di due quintali, la quale fu rinvenuta sull'Appennino piacentino a Macinesso (Veleia) nel 1747 ed è oggi conservata in una sala del Museo Archeologico Nazionale di Parma. L'iscrizione, contenente circa 35/40 mila caratteri incisi, è coronata da una *praescriptio* maggiore in grande evidenza sulla sommità dello specchio epigrafico, ove per iniziativa dell'imperatore Traiano sono descritte le condizioni di un grande programma di assistenza pubblica a lungo termine in favore dell'infanzia. Il testo riporta i dati di una cinquantina di *obligationes praediorum*, ossia di ipoteche fondiari, fornite al fisco imperiale da privati proprietari terrieri a garanzia di un proporzionale mutuo di denaro a fondo perduto, i cui modici interessi sarebbero stati da essi annualmente versati a un funzionario municipale, con lo scopo di fornire un periodico sussidio alimentare a 300 bambini e bambine indigenti della città. Al di là dell'esistenza di altre finalità sottese all'operazione, l'iniziativa di Traiano, che implicava il coinvolgimento diretto di privati cittadini, rappresenta una significativa testimonianza di un fenomeno molto diffuso nell'antichità, anzi nei primi secoli dell'Impero quasi doveroso per gli appartenenti alle classi più agiate, riconosciuto sotto il nome di «evergetismo», un *modus vivendi* che vedeva il dono non come un dovere di carità personale di matrice religiosa, ma come un mezzo per marcare la propria posizione sociale nella collettività.

Gianluca Mainino è ricercatore confermato di diritto romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia, dove da oltre un decennio tiene per affidamento l'insegnamento di *Public speaking e oratoria classica* nel corso di laurea in *Comunicazione Innovazione Multimedialità*.

ISBN 978-88-7916-000-0



9 788879 160000

€ 23,00 •••

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO  
SAGGI

---

Gianluca Mainino

STUDI GIURIDICI  
SULLA TABULA ALIMENTARIA  
DI VELEIA



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-7916-926-4 - ISSN 2499-6491

Copyright 2019

*LED* Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: [www.lededizioni.com](http://www.lededizioni.com)

I diritti di riproduzione, memorizzazione elettronica e pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

---

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da: AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano  
E-mail [segreteria@aidro.org](mailto:segreteria@aidro.org) <<mailto:segreteria@aidro.org>>  
sito web [www.aidro.org](http://www.aidro.org) <<http://www.aidro.org/>>

---

*In copertina:*

Tabula Alimentaria di Veleia (dall'archivio di AGER VELEIAS [[www.veleia.it](http://www.veleia.it)]  
per gentile concessione del suo editore Nicola Criniti)

*Stampa:* Logo

Premessa .....	p.	11
----------------	----	----

## I

### **La *Tabula Alimentaria* di *Veleia* fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive**

1. Gli <i>alimenta</i> .....	p.	13
2. La priorità delle istituzioni alimentari private .....	”	13
3. Alba e tramonto delle istituzioni alimentari pubbliche .....	”	16
4. Il valore della scoperta della <i>Tabula</i> di <i>Veleia</i> .....	”	21
5. Il contenuto dell’epigrafe <i>veleiate</i> .....	”	22
6. Il meccanismo dell’istituzione alimentare traiana .....	”	26
7. Il significato giuridico del documento .....	”	28
8. I custodi della virtuale perpetuità dell’istituzione .....	”	30
9. La <i>vexata quaestio</i> della <i>ratio</i> dell’istituzione .....	”	31
10. Alla ricerca della natura dell’operazione: l’appetibilità del . credito e la funzione dell’entità delle garanzie richieste .....	”	32
11. Una pluralità di scopi realizzata con un atto di evergetismo . scolpito nel bronzo in nome della <i>maiestas</i> imperiale .....	”	37

## II

### ***Veleia*, Plinio il Giovane e la *Tabula Alimentaria* per il diritto romano**

1. <i>Veleia</i> per il diritto romano .....	p.	41
2. Una precisazione terminologica .....	”	43
3. Gli ‘ <i>alimenta</i> ’ di matrice privata e la peculiare diversità della «istituzione» realizzata da Plinio il Giovane .....	”	44

4. La <i>Tabula Alimentaria</i> di <i>Veleia</i> : descrizione generale .....	p.	51
5. La <i>Tabula Alimentaria</i> di <i>Veleia</i> : osservazioni sui suoi profili di somiglianza con la «istituzione» alimentare di Plinio il Giovane .....	”	53
6. La <i>Tabula Alimentaria</i> di <i>Veleia</i> : considerazioni su alcune questioni giuridiche di interpretazione del testo .....	”	56
7. La <i>ratio</i> degli ‘ <i>alimenta</i> ’ traianei .....	”	59

### III Veleia e il diritto

1. <i>Iura e leges</i> .....	p.	63
2. Il diritto delle <i>personae</i> .....	”	66
3. L’organizzazione del territorio .....	”	70
4. Il diritto della <i>Lex Rubria de Gallia Cisalpina</i> .....	”	71
5. Il diritto della <i>Tabula Alimentaria</i> .....	”	73

### IV Los *alimenta* en la antigua Roma: un modelo histórico de intervención para la garantía de un derecho humano

1. Introducción .....	p.	77
2. Una consideración preliminar .....	”	78
3. Los <i>alimenta</i> en la antigua Roma .....	”	79
4. Conclusiones .....	”	84

### V El *exemplum* de Plinio el Joven en la antigua Roma: una liberalidad en favor de los niños pobres de su ciudad

1. Introducción .....	p.	85
2. La liberalidad de Plinio el Joven .....	”	86
3. Conclusiones .....	”	90

**VI**  
**Lo *status quaestionum* della *Tabula Alimentaria* di *Veleia***  
**alla luce della letteratura più recente**

1. Prologo .....	p.	91
2. Le più rilevanti ricerche degli ultimi anni .....	”	92
3. Riconsiderazioni e contrappunti .....	”	94
Indice delle fonti .....	p.	105
Indice degli Autori .....	”	109





*Studi giuridici  
sulla Tabula Alimentaria di Veleia*



## Premessa

La *memoria* di tante vicende umane gradualmente si perde a causa del rapido e inarrestabile scorrere del tempo, che ci allontana da esse lasciandoci solo una tradizione parziale della versione dei fatti. Ciò, senza dubbio, dipende anche da quali e quante fonti ci sono pervenute, la cui lettura è però frequentemente influenzata dalla luce abbagliante emanata dai «vincitori» o dai «grandi», che spesso finiscono per passare negli annali come i soli che hanno fatto la Storia. Ma se è così, talora ne consegue che da quest'ultima resti in parte oscurata la *memoria* di quel che fecero tanti altri individui, che di quella Storia furono comunque interpreti.

Io credo che qualcosa del genere sia accaduto anche per la *Tabula Alimentaria* di *Veleia*, di cui per secoli moltissimi studiosi si sono primariamente preoccupati di ricostruire la tela, la cornice, lo sfondo e i minimi dettagli dei principali protagonisti posti in primo piano. Senonché, procedendo in tal modo, da parte dei più si è sovente tralasciato di mettere in adeguato risalto la presenza, in quel quadro, anche di altri personaggi minori o di secondo piano, che di quelle vicende furono comunque interpreti con un ruolo proprio e ugualmente degno di essere ricordato.

Perciò, per quanto possa significare il battito d'ala di una farfalla nell'universo, voglio dedicare le pagine del presente volume a tutte le persone subalterne, più umili e persino sconosciute, che in ogni dove e in ogni tempo hanno vissuto o sono morte accanto a chi ha fatto la Storia, ma poi sono state oscurate in diversa misura dall'ombra imponente di altri più noti e celebrati protagonisti.

Con minime variazioni formali sono raccolti in questa sede alcuni miei studi sulla *Tabula Alimentaria* di *Veleia* (qui anche citata con l'acronimo TAV), che avevo già pubblicato in varie riviste o opere collettive di difficile reperibilità, talune anche ben al di fuori del consueto circuito di consultazioni specialistiche in uso tra i giuromanisti, con lo scopo di rendere tali ricerche più conoscibili e accessibili a tutti, senza però stravolgerne completamente il testo ori-

ginario, nel frattempo già citato da altri studiosi proprio in quella versione. Nondimeno, nel riunire questi lavori presentandoli in ordine cronologico in un unico *corpus*, ho ritenuto comunque di poter cogliere l'occasione per operare alcuni minimi interventi di miglioramento formale e per rendere più schematica l'esposizione tramite l'inserimento di paragrafi titolati, là ove in origine essi erano solo numerati, e di un apparato di note a pie' di pagina, là ove in origine era stata prevista solo una nota bibliografica finale. E a chiusura del volume, volendo offrire anche un sintetico aggiornamento sulle più rilevanti ricerche apparse di recente in materia, ho poi aggiunto un ultimo breve saggio, inedito, in cui ho cercato di riesaminare lo *status quaestionum* maggiormente oggetto di discussione tra gli studiosi, riconsiderando, ribadendo o integrando il mio pensiero su alcuni aspetti interpretativi degli '*alimenta*', sia di matrice privata che di matrice imperiale, a mio avviso più degni di nota.

La vita di ognuno di noi è contrassegnata da incontri, della cui importanza ci rendiamo davvero conto solo molto tempo dopo, quando riusciamo a unire i puntini. E io credo che forse le pagine che seguono non sarebbero mai esistite, se non avessi avuto un giorno il privilegio di conoscere e poi frequentare il professor Nicola Criniti, che ringrazio per avermi da par suo avvicinato alla *Tabula Alimentaria* ormai parecchi decenni fa e, soprattutto, per avermi accompagnato in queste mie ricerche aiutandomi coi suoi preziosi consigli e incoraggiandomi col suo grande carisma.

Molti altri vorrei qui poter ringraziare. Ma, come già una volta in passato, più per loro che per me preferisco non farlo, sicuro che ciascuno saprà ugualmente ritrovarsi da solo in queste righe e ciò, come un comune segreto, potrà valere ancor di più.

Infine, in occasione del ventesimo anno dalla prematura scomparsa del mio indimenticato maestro, professor Ferdinando Bona, avvenuta il 13 settembre 1999, mi sia consentito di ricordare anche Lui, perché fu proprio con Lui che iniziai a occuparmi per la prima volta dei profili giuridici della *Tabula Alimentaria* di *Veleia*. E fu sempre Lui, non molti anni dopo, a spiegarmi il vero senso del suo personalissimo *ex libris*, che chiude questa premessa riallacciandosi in certo qual modo alla sua apertura:

*'Quis ego sum saltem, si non sum persona?'*

# I.

## *La Tabula Alimentaria di Veleia fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive (\*)*

### *1. Gli alimenta*

Un originale programma di assistenza pubblica in favore dell'infanzia che andò diffondendosi fra il I e il II secolo d. C. fu quello che prese nome dalla parola 'alimenta', intesa nel senso più largo del termine, vale a dire di ciò che serve per il sostentamento ed il mantenimento di una persona<sup>1</sup>; e tale programma in tanto fu così denominato, in quanto proprio frumento o denaro venivano distribuiti, appunto a scopo alimentare, in favore di *pueri* e *puellae* indigenti, sia a spese dello Stato o meglio dell'imperatore, sia su iniziativa di privati<sup>2</sup>.

### *2. La priorità delle istituzioni alimentari private*

Invero, proprio ad un privato cittadino di nome *T. Helvius Basila*, senatore vissuto in età giulio-claudia, pare debba appartenere la più antica testimonianza conosciuta di istituzione alimentare. Un'iscrizione onoraria, eretta forse per

---

\*) «Archivio Storico per le Province Parmensi», IV serie, XLIV, 1992, p. 345-375.

<sup>1</sup>) Per questa accezione, si veda in particolare Iav. 2 *ex Cassio*, D. 34.1.6, e Scaev. 18 *digestorum*, D. 34.1.16.2; e ulteriormente si rimanda a «VIR.», I, Berlin, 1936, sv. 'alimentum', c. 344 ss.

<sup>2</sup>) Tale è la *summa divisio* delle istituzioni alimentari, adottata fin dall'inizio anche dalla maggioranza degli studiosi che si sono occupati dell'argomento: così ad esempio già W. KUBITSCHKEK, sv. 'alimenta', in «RE.», I, 2, 1894, p. 1484 ss., e E. DE RUGGIERO, in «Dizionario epigrafico di antichità romane», I, Roma, 1895, rist. 1961, sv. 'alimenta', p. 402 ss.

volontà dei cittadini di *Atina* o per desiderio della di lui figlia *Procula*, che ivi compare come dedicante, ci informa infatti che questo personaggio legò agli *Atinates* la somma di 400.000 sesterzi ‘*ut liberis eorum ex reditu, dum in aetate(m) pervenirent, frumentu(m) et postea sesterti(a) singula millia darentur*’<sup>3</sup>. Inoltre, numerose altre iscrizioni di epoca imperiale<sup>4</sup> testimoniano la diffusione di simili istituzioni non solo in Italia<sup>5</sup>, ma anche nelle province<sup>6</sup>. In particolare, tra i diversi esempi di iniziative alimentari intraprese da privati si staglia uno dei vari atti di liberalità effettuati da Plinio il Giovane in favore della sua *respublica Comensium*: secondo quanto egli stesso ci fa sapere da una lettera scritta al-

---

<sup>3</sup>) Trattasi di «CIL.» 10.5056 (= «ILS.» 977). L’iscrizione lascerebbe intendere che *Basila* nel suo testamento avesse disposto un lascito di denaro in favore degli *Atinati*, affinché con gli interessi prodotti da questa somma fossero effettuate distribuzioni di frumento, e poi di denaro, a vantaggio dei loro figli. In base ai dati offerti dal testo epigrafico, l’istituzione alimentare di *Basila* sembrerebbe risalire all’epoca del principato di Caligola o di Nerone.

<sup>4</sup>) Un esauriente ed approfondito studio di queste iscrizioni, nel quadro di un più ampio lavoro in materia di testimonianze epigrafiche sulle fondazioni (tuttora in fase di completamento) è stato di recente compiuto da Andreina Magioncalda dell’Università degli Studi di Genova, che qui espressamente voglio ringraziare per la disponibilità dimostrata nel fornirmi alcune preziose anticipazioni della sua ricerca.

<sup>5</sup>) La documentazione epigrafica è al riguardo assai interessante, anche se spesso mutila e lacunosa. Si vedano ad esempio «CIL.» 10.6328 (= «ILS.» 6278), ove è ricordato che una certa *Caelia Macrina* aveva lasciato per testamento agli abitanti di *Tarracina* una considerevole somma, affinché dagli interessi di questa fossero tratte mensilmente quote prestabilite di denaro da distribuirsi a scopo alimentare ad un preciso numero di *pueri et puellae* della città; «CIL.» 14.350 e «CIL.» 14.4450, da cui si deduce che una certa *Agrippina* aveva disposto in favore della cittadinanza di *Ostia* un lascito testamentario in denaro, parte del quale doveva essere utilizzato per effettuare, grazie agli interessi, periodiche distribuzioni alimentari a beneficio di un gruppo di sole *puellae* locali; «CIL.» 11.1602 che sembra deporre per la realizzazione di una istituzione alimentare privata a *Florentia*; «AE.», 1972, p. 118, ove si rintraccia notizia di una iniziativa alimentare di carattere privato in favore di fanciulli a *Canusium*.

<sup>6</sup>) Per la penisola iberica si veda «CIL.» 2.1174, iscrizione onoraria del II secolo d.C. recante un *caput ex testamento* di una certa *Fabia Hadrianilla*, da cui si deduce che la testatrice aveva disposto per fedecommissio che dagli interessi di un suo lascito pecuniario fossero tratti periodicamente *alimenta* in favore di un gruppo misto di *pueri et puellae* di nascita libera, le quali ultime però avrebbero percepito un sussidio più elevato dei maschi. Per l’Africa si veda «CIL.» 8.980, che sembrerebbe deporre per l’esistenza di un’istituzione alimentare privata a *Curubis* e, ulteriormente, «CIL.» 8.1641 (= «ILS.» 6818), ove è fatta menzione di un *caput ex testamento* di tale *P. Licinius Papirianus*, dal quale risulta che quest’ultimo aveva lasciato per fedecommissio ai suoi concittadini una considerevole somma, affinché gli interessi prodotti da quel denaro fossero destinati a scopo alimentare secondo misure e modalità attentamente prestabilite (per un ampio commento di questa iscrizione, si veda poi M. CHRISTOL, A. MAGIONCALDA, *La fondazione di P. Licinio Papiriano da Sicca Veneria (CIL VIII 1641)*, in «L’Africa romana. Atti dell’VIII Convegno sull’Africa Romana», Sassari, 1991, p. 321 ss.).

l'amico Caninio Rufo<sup>7</sup>, Plinio vendette fittiziamente un proprio fondo alla *respublica Comensium*, dopodiché lo riacquistò gravato da un *vectigal* pari al 6% del suo valore, il cui importo sarebbe stato da lui versato ogni anno alla città 'in alimenta ingenuorum ingenuarumque'.

Chiedersi ora se la frequente testimonianza di queste istituzioni private – alcune di esse sorte anche prima che vedessero la luce quelle pubbliche – possa ragionevolmente ritenersi indizio sufficiente per poter affermare che queste ultime si siano sviluppate sul modello di quelle, è però problema mal posto. Probabilmente, né le prime istituzioni private poterono di per sé determinare l'ispirazione decisiva per le successive iniziative di carattere pubblico, né poi queste ultime poterono svilupparsi senza tener conto dell'esempio degli atti di beneficenza già sperimentati dai privati.

Il vero problema che qui si pone è in realtà un altro. La destinazione di un patrimonio autonomo ad uno scopo determinato con carattere di perpetuità – quale si riscontra in tutti gli esempi di istituzioni alimentari private di cui sopra si è detto – potrebbe portare a ritenere che qui si possa parlare di vere e proprie fondazioni dotate di personalità giuridica. Una simile conclusione invece deve assolutamente escludersi: come è noto, l'esperienza giuridica romana conobbe soltanto un concetto di fondazione – per così dire – «fiduciaria», ammettendo che venisse affidata ad un soggetto la titolarità di certi beni, affinché gli stessi o i loro redditi fossero destinati ad un certo scopo; ma essa non giunse alla consapevolezza di un concetto di fondazione come ente dotato di autonomia patrimoniale perfetta e quindi di personalità giuridica. Del resto, almeno per tutti i primi tre secoli dell'impero, la problematica delle fondazioni continuò ad appartenere quasi esclusivamente alla prassi e la giurisprudenza non mostrò in proposito particolari interessi elaborativi<sup>8</sup>. In diritto romano ogni impiego del termine «fondazione» deve essere

---

<sup>7</sup> Si tratta dell'istituzione alimentare di cui Plinio il Giovane parla in *ep.* 7.18.2-3; ma si veda anche il riferimento alla medesima in «CIL.» 5.5262 (= «I.L.S.» 2927). Il sistema escogitato da Plinio era complesso ma ingegnoso: l'aver venduto e riacquistato il fondo giusto perché venisse gravato da un *vectigal* avrebbe garantito la virtuale perpetuità dello scopo prefigurato: ed inoltre, per il fatto che il *vectigal* sarebbe apparso largamente inferiore rispetto ai profitti che potevano essere garantiti da quel fondo, egli avrebbe sempre potuto trovare un acquirente in caso avesse deciso di venderlo. Per ulteriori spunti e commenti, si veda A.N. SHERWIN-WHITE, *The letters of Pliny*, Oxford, 1966, rist. 1985, p. 422 ss. Ma la figura e gli atti di liberalità di Plinio il Giovane non cessano di destare ancora grande interesse fra gli studiosi: proprio dell'istituzione pliniana e di altre forme di evergetismo pubbliche e private si è parlato nel corso di un seminario svoltosi ad Atri nell'ottobre del 1992 nel quadro della attività dello «IASPAD».

<sup>8</sup> In questo senso già B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris, 1942, p. 327 ss., E.F. BRUCK, *Les facteurs moteurs de l'origine et du développement des fon-*

inteso semplicemente in senso convenzionale, per ricomprendere tutti i mezzi con cui i Romani intesero destinare dei beni ad una finalità perpetua. Se quindi è vero che certamente nel I e II secolo d.C. non era conosciuto un concetto di fondazione in senso moderno, proprio le istituzioni alimentari – insieme con quelle a carattere funerario<sup>9</sup> – ci mostrano come il mondo romano cercasse comunque, battendo altre strade, di individuare le soluzioni giuridiche più idonee per conseguire il medesimo risultato finale della perpetuità delle prestazioni. In tale lento e tortuoso percorso, l’iniziativa alimentare comense posta in essere da Plinio il Giovane potrebbe allora proporsi, per contenuto e tipologia, come punto di raccordo fra le prime istituzioni private di fonte testamentaria e le successive istituzioni pubbliche di età traianea: ma questa per ora rimane solo un’ipotesi e meriterebbe di essere meglio verificata e discussa in altra sede<sup>10</sup>.

### 3. Alba e tramonto delle istituzioni alimentari pubbliche

Controverse ed incerte sono le origini della prima istituzione alimentare pubblica, perché diversi imperatori si contendono la primogenitura del programma: Domiziano, Nerva, Traiano<sup>11</sup>.

---

*dations grecques et romaines*, in «RIDA.», II, 1955, p. 165, F. DE VISSCHER, *Les fondations privées en droit romain classique*, in «RIDA.», II, 1955, p. 197 s. e p. 203 ss., R. FEENSTRA, *Le concept de fondation du droit romain classique jusqu'à nos jours: théorie et pratique*, in «RIDA.», III, 1956, p. 246 ss., e M. AMELOTTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, I, Firenze, 1966, p. 138 s. Ma più in generale sul problema delle fondazioni in diritto romano, si vedano G. LE BRAS, *Les fondations privées du Haut-Empire*, in «Studi S. Riccobono», III, Milano, 1936, p. 23 ss., R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, I, Torino, 1959, p. 176 e p. 263 e B. SANTALUCIA, 'Fondazione (dir. rom.)', in «ED.», XVII, Milano, 1968, p. 774 s.

<sup>9)</sup> Si pensi per tutte alla fondazione funeraria descritta nel testamento di tale *Iunia Libertas*, il cui contenuto ci è noto grazie ad un'epigrafe sepolcrale pubblicata in «AE.», 1940, 94.

<sup>10)</sup> Proprio chi scrive si ripropone di poter dedicare all'ipotesi accennata nel testo un più esteso ed adeguato approfondimento, analizzando gli interessanti rapporti intercorrenti fra le istituzioni alimentari private conosciute, l'istituzione alimentare pliniana e gli 'alimenta' traianei descritti dalla *Tabula Alimentaria di Veleia*.

<sup>11)</sup> Due brani della *Historia Augusta* (*Hadr.* 7.8 e *Pert.* 9.3) e un passo degli *escerti* di Cassio Dione (*hist. Rom.* 68.5.4) ascrivono a Traiano se non la creazione, quanto meno la diffusione del programma. Ma alcuni autori (come J. ASBACH, *Römisches Kaisertum und Verfassung bis auf Traian*, Berlin, 1896, p. 188, e P.L. STRACK, *Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts*, Berlin, 1931, I, p. 138), ritengono, sulla base di *Plin., paneg.* 28.2, che una iniziativa simile a quella traianea fosse già stata intrapresa da Domi-



Le opinioni della maggior parte degli studiosi sembrano orientarsi sul nome di Nerva, il quale avrebbe assunto per primo qualche iniziativa, ma successivamente non avrebbe avuto il tempo se non per darvi solo parziale impulso<sup>12</sup>.

Il perfezionamento e la più estesa diffusione degli *'alimenta'* spettarono invece a Traiano, il quale pose in essere «il più ampio programma di assistenza pubblica a lungo termine in favore dell'infanzia, mai messo in atto in tutta l'antichità»<sup>13</sup>: non solo, infatti, appena divenuto imperatore dispose che 5000 fanciulli fossero ammessi, per la prima volta assieme agli adulti, alle distribuzioni gratuite di frumento pubblico in Roma, ma soprattutto proseguì il disegno di Nerva, fondando lungo la penisola italica numerose istituzioni alimentari<sup>14</sup>.

---

ziano. A Nerva quale fondatore degli *alimenta* si riferisce esplicitamente Aurelio Vittore (*epit. de Caes.* 12.4) e sempre a Nerva sembrerebbe far pensare una moneta dell'anno 97 d.C., raffigurante l'imperatore seduto sulla *sella curulis* con la mano tesa verso una donna e fra loro un bambino ed una bambina con sopra la scritta *'Tutela Italiae'* (così descrive la moneta R. COHEN, *Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain*, II, Paris, 1885, rist. Graz, 1956, nr. 2, p. 12; mentre sembra nutrire qualche perplessità sull'identità dell'imperatore raffigurato H. MATTINGLY, *Coins of the Roman Empire in the British Museum*, III, London, 1936, p. 49); ma è pur vero che il simbolismo monetario alludente agli *alimenta* non era meno diffuso negli anni del principato traiano (si pensi in particolare alle monete di età traiana con la scritta *'alimenta Italiae'* e *'Italia restituta'* o *'restituta Italia'* pubblicate in COHEN, *op. cit.*, nr. 2, p. 18 e nr. 35, p. 51; e al riguardo si veda anche G.G. BELLONI, *Le monete di Traiano*, Milano, 1973, p. 13, p. 40 e p. 44).

<sup>12</sup> In effetti, non è aprioristicamente affatto da escludere l'ipotesi che, essendo stato il regno di Nerva troppo breve per permettere il pieno sviluppo di un'istituzione così complessa come gli *alimenta*, la tradizione abbia trasferito l'attribuzione dell'origine del programma all'imperatore durante il cui regno la realizzazione di esso fu completata. Guardano così a Nerva quale probabile fondatore degli *alimenta* pubblici KUBITSCHKEK, *'Alimenta'*, cit., p. 1485, DE RUGGIERO, *'Alimenta'*, cit., p. 402, A.M. ASHLEY, *The «Alimenta» of Nerva and his successors*, in «English Historical Review», XXVI, 1921, p. 5 s., R. PARIBENI, *Optimus Princeps*, I, Messina, 1926, rist. New York, 1975, p. 137, A. GARZETTI, *Nerva*, Roma, 1950, p. 73, L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, p. 761 s. e nt. 299, V.A. SIRAGO, *L'Italia agraria sotto Traiano*, rist. Napoli, 1991, p. 276, E. LO CASCIO, *Gli alimenta, l'agricoltura italica e l'approvvigionamento di Roma*, in «RAL.», XXXIII, 1978, p. 311 e nt. 1, W. ECK, *Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München, 1979, p. 146, nt. 1 e 2, R. DUNCAN-JONES, *The economy of the Roman Empire*<sup>2</sup>, Cambridge, 1982, p. 291 ss., G. PUGLIESE, *Assistenza all'infanzia nel principato e 'piae causae' del diritto romano cristiano*, in «Sodalitas. Studi A. Guarino», VII, Napoli, 1984, p. 3175 s., N. CRINITI, *La tabula Alimentaria di Veleia*, Parma, 1991, p. 250 s., e S.L. DYSON, *Community and society in Roman Italy*, Baltimore-London, 1992, p. 216.

<sup>13</sup> La definizione è di ECK, *op. cit.*, p. 146.

<sup>14</sup> La notizia sull'estensione anche ai fanciulli delle distribuzioni di frumento pubblico a Roma viene da Plin., *paneg.*, 28.4. Per quanto riguarda invece le istituzioni alimentari, la principale documentazione del programma traiano è tutta epigrafica: «CIL.»

Molto meno si sa sulle iniziative degli imperatori successivi. Un brano della *Historia Augusta* lascerebbe intendere che gli ‘*alimenta*’ ebbero con Adriano un ‘*incrementum liberalitatis*’, ma l’interpretazione della fonte rimane oscura e non consente di stabilire con certezza in che cosa sia consistito l’operato di questo imperatore<sup>15</sup>. Vi è però un passo di Ulpiano contenuto nel Digesto che potrebbe contribuire a chiarire il significato del brano della *Historia Augusta*: si tratta di Ulp. 2 *fideicommissorum* D. 34.1.14.1, il cui esame peraltro non può prescindere dalla lettura anche del precedente D. 34.1.14.pr.<sup>16</sup>.

---

11.1147 è la nota *Tabula Alimentaria di Veveia*; «CIL.» 9.1455 è l’altra grande tavola di bronzo, meglio conosciuta come *Tabula dei Ligures Baebiani* appunto perché concernente un’istituzione alimentare traiana in favore di *pueri et puellae* di quella *colonia* del Beneventano; «CIL.» 6.1492 è il così chiamato decreto municipale di *Ferentinum*, che sembrerebbe documentare un’istituzione alimentare traiana risalente ai primi anni del II secolo d.C.; «CIL.» 9.5825 è una breve iscrizione onoraria, che insieme con i frammenti di «CIL.» 9.5849 e di «CIL.» 9.5859 sembra far riferimento ad un’istituzione alimentare traiana realizzata in qualche località dell’Appennino marchigiano; «CIL.» 11.4351 è un’altra breve iscrizione onoraria, che sembra deporre per la probabile fondazione di un’istituzione alimentare ad *Ameria*; «CIL.» 10.6310 costituisce l’unica traccia di un’istituzione alimentare pubblica presso il *municipium* di *Tarracina*, ove è già conosciuta l’istituzione alimentare privata di *Caelia Macrina* (si veda *supra*, nt. 5).

<sup>15</sup> Trattasi di H.A., *Hadr.* 7.8, ove si afferma che Adriano ‘*pueris ac puellis, quibus etiam Traianus alimenta delulerat, incrementum liberalitatis adiecit*’. Forse le elargizioni furono estese anche ad altre località: così DE RUGGIERO, ‘*Alimenta*’, cit., p. 403. Altri (come SIRAGO, *L’Italia agraria sotto Traiano*, cit., p. 296, nt. 4) ha ritenuto che forse Adriano decise la realizzazione di iniziative alimentari pubbliche anche al di fuori della penisola italiana, come potrebbe dimostrare ad esempio un’iscrizione ateniese avente tutte le caratteristiche di una tavola alimentare («CIA.» 3.61). Da ultimo ECK, *op. cit.*, p. 150 s., nt. 21, ha pensato ad un ampliamento della cerchia dei beneficiari o ad un rialzamento delle aliquote alimentari. Ma nessuna di queste ipotesi riesce del tutto convincente, se non altro perché si resta sempre nel campo delle congetture.

<sup>16</sup> Ulp. 2 *fideicommissorum*, D. 34.1.14.pr.-1 ‘*Mela ait, si puer vel puellae alimenta relinquuntur, usque ad pubertatem debent. sed hoc verum non est: tamdiu enim debentur, donec testator voluit, aut, si non paret quid sentiat, per totum tempus vitae debebuntur. Certe si usque ad pubertatem alimenta relinquuntur, si quis exemplum alimentorum, quae dudum pueris et puellis dabantur, velit sequi, sciat Hadrianum constituisse, ut pueri usque ad decimum octavum, puellae usque ad quartum decimum annum alantur, et hanc formam ab Hadriano datam observandam esse imperator noster rescripsit. sed etsi generaliter pubertas non sic definitur, tamen pietatis intuitu in sola specie alimentorum hoc tempus aetatis esse observandum non est incivile*’. L’opinione di *Fabius Mela*, giureconsulto vissuto ai tempi di Augusto e di Tiberio, è più volte riferita da Ulpiano, ma dal modo in cui sono effettuate tali citazioni si ritiene in dottrina che questi non avesse avuto probabilmente a disposizione le opere originali del giurista augusteo (si veda per tutti C. FERRINI, *Saggi intorno ad alcuni giureconsulti romani*, in *Opere di Contardo Ferrini – cur. E. Albertario* –, II, Milano, 1929, p. 12 s.). Meno verificabile invece l’ipotesi formulata da G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Milano, 1963, p. 31, secondo cui Ulpiano non avrebbe forse conosciuto direttamente il contenuto della costituzione di Adriano, ma l’avrebbe desunto solo dal più recente rescritto. Quanto all’identificazione dell’‘*imperator noster*’ di

La struttura del luogo ulpiano lascia intravedere una sorta di rappresentazione dicotomica del problema del termine finale degli *alimenta*, che erano lasciati per testamento in favore di singoli ‘*pueri*’ o ‘*puellae*’: la soluzione indicata da Ulpiano dipendeva infatti a seconda che il lascito testamentario fosse privo di una determinazione di tempo (pr.), o fosse stato disposto fino al raggiungimento della pubertà (§ 1).

Che il giurista Mela, citato da Ulpiano nell’ambito della prospettazione della prima fattispecie, non si riferisse ad una vera e propria istituzione alimentare, sembrerebbe discendere dall’uso del singolare ‘*puero vel puellae*’ e dall’uso del verbo ‘*reliquantur*’ (anziché ‘*dabantur*’, che è impiegato dopo con riferimento agli *alimenta* pubblici). Quando invece Ulpiano passa a risolvere la seconda fattispecie prospettata, la quale concerne sempre la materia degli ‘*alimenta*’ lasciati per testamento in favore di singole persone, il giurista severiano si rifà, come per analogia, al precedente ‘*exemplum alimentorum, quae dudum pueris et puellis dabantur*’ – cioè alla disciplina degli ‘*alimenta*’ pubblici che erano stati istituiti da Traiano – per richiamare la più estensiva configurazione (*formam*) dei limiti di età degli ‘*alimentarii*’, che con riguardo agli ‘*alimenta*’ pubblici era stata stabilita da Adriano per mezzo di una costituzione di carattere generale. E il giurista rafforza ulteriormente il suo parere con la citazione di un’analoga soluzione adottata in un rescritto da Caracalla, il quale dovette risolvere un caso di specie che, dato il contesto, tutto lascia ritenere riguardasse ancora una volta la materia degli ‘*alimenta*’ pubblici.

Alla luce di quanto ci fa sapere Ulpiano, quindi, potrebbe così trovare spiegazione il citato passo della *Historia Augusta* concernente Adriano, potendosi riconoscere in quell’*incrementum liberalitatis*’ a lui riferito la circostanza dell’emanazione della costituzione imperiale ricordata dal giurista; sfugge però alla nostra conoscenza se l’intervento dell’imperatore fosse stato dettato dall’insorgere di troppo frequenti controversie inerenti alla durata del diritto agli ‘*alimenta*’ pubblici, o se esso fosse derivato da un semplice gesto di liberalità del principe.

---

cui parla Ulpiano, il confronto con altri frammenti estratti dai suoi 6 libri *fideicommissorum* lascerebbe intendere che si tratti dell’imperatore Caracalla (si veda al riguardo H. FITTING, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*, Halle a.S., 1908, p. 117). Da segnalare che l’ultima parte di D. 34.1.14.1 è da più autori ritenuta interpolata (si veda da ultimo R. ASTOLFI, *Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano*, III, Padova, 1979, p. 113): considero l’ipotesi plausibile, apparendomi del resto più verosimile che l’eccezionalità della statuizione fosse stata sottolineata proprio dai compilatori giustiniani, atteso che il problema della determinazione della *pubertas* – che, come scritto nel passo, ‘*generaliter non sic definitur*’ – era stato definitivamente risolto proprio da Giustiniano in C.I. 5.60.3 (*Imp. Iustinianus A. Menae pp.*).

Con riguardo al periodo posteriore all'età di Adriano, risulta da fonti storiche ed epigrafiche che Antonino Pio fondò una istituzione alimentare per sole fanciulle in onore della moglie morta ed intraprese altre iniziative alimentari a *Tifernum Mataurense, Calis, Urbinum, Sestinum e Cupra Montana*<sup>17</sup>. Successivamente, anche Marco Aurelio sembrò mostrare qualche interesse per lo sviluppo degli *'alimenta'*, istituendo in occasione del matrimonio della figlia Lucilla con L. Vero una fondazione alimentare in favore di *'pueri et puellae'* di nuova denominazione ed alla morte della moglie Faustina un'altra fondazione alimentare in favore di un gruppo di *'novae Faustinae'*<sup>18</sup>.

Già con Commodo, però, ebbe inizio il declino dell'istituto, come dimostrerebbe una fonte relativa al principato di Pertinace, la quale riferisce che solo grazie alla *'obdurata verecundia'* di quest'ultimo furono pagati gli interessi alimentari di un'istituzione pubblica che erano dovuti da ben nove anni<sup>19</sup>: ma proprio il fatto che in tale fonte si rintracci un'esplicita allusione ad *'alimentaria compendia'* dovuti *'ex instituto Traiani'* lascerebbe intendere quanto meno che il programma alimentare traiano avesse ricevuto un regolare impulso sin quasi al termine del II secolo d.C. Dopodiché, sulla scorta della interpretazione del passo di Ulpiano che si è sopra compiuta nel testo<sup>20</sup>, la testimonianza di un rescritto di Caracalla proprio in materia di *'alimenta'* pubblici potrebbe consentire di ritenere che anche al tempo di questo imperatore le istituzioni alimentari pubbliche fossero ancora in qualche modo funzionanti. Un brano della *Historia Augusta* ci informa peraltro che poco più tardi una nuova istituzione alimentare fu fondata da Alessandro Severo in onore

---

<sup>17</sup> Ciò si evince da H.A., *Anton. P.* 8.1 e dalle brevi iscrizioni onorarie rispettivamente di «CIL.» 9.5700, «CIL.» 11.5956, «CIL.» 11.5957, «CIL.» 11.5989 e «CIL.» 11.6002 tutte relative a località dell'Italia centro-settentrionale.

<sup>18</sup> Ciò sembrerebbe lecito dedurre dalla lettura di alcuni brani della *Historia Augusta* (H.A., *M. Anton. phil.* 7.8, 11.2, 26.6) nonché da un'iscrizione onoraria ritrovata nel Lazio («CIL.» 14.4003).

<sup>19</sup> H.A., *Pert.* 9.3: *'alimentaria etiam compendia, quae novem annorum ex instituto Traiani debebantur, obdurata verecundia sustulit (scil. Pertinax)'*. L'interpretazione del passo è però discussa: KUBITSCHKEK, *'Alimenta'*, cit., p.1487, DE RUGGIERO, *'Alimenta'*, cit., p. 403 e SIRAGO, *L'Italia agraria*, cit., p. 297, annoverano Pertinace tra i detrattori dell'istituto; suggerisce invece ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 152 ss. (seguito anche da PUGLIESE, *Assistenza all'infanzia*, cit., p. 3181) di leggere *'sustulit'* non nel senso di «cancellò», bensì in quello di «si accollò» gli interessi precedentemente non pagati. Concordo con quest'ultima opinione che tende a confermare ancora un periodo di momentanea fortuna per gli *alimenta* pubblici, per il fatto che anche dopo il principato di Pertinace troviamo altre fonti che documentano la fondazione di nuove istituzioni alimentari pubbliche (si veda *infra*, nt. 21) o comunque il funzionamento di quelle già esistenti ancora sino alla fine del III secolo d.C. (si veda *infra*, nt. 22).

<sup>20</sup> Ulp. 2 *fideicommissorum*, D. 34.1.14.1, al cui riguardo si veda anche *supra*, nt. 16.

della madre *Iulia Mammea*<sup>21</sup> ed alcuni indizi della virtuale sopravvivenza di queste istituzioni pubbliche si possono trovare ancora sino alla fine del III secolo d.C.<sup>22</sup>. Della loro definitiva scomparsa siamo fatti certi solo da una costituzione imperiale di Costantino del 315 d.C. nella quale, pur essendo il suo contenuto relativo alle misure di assistenza da prendere per il sostentamento dell'infanzia, non è fatta più alcuna menzione degli 'alimenta'<sup>23</sup>.

#### 4. Il valore della scoperta della *Tabula di Veleia*

Del più preciso contenuto delle istituzioni alimentari pubbliche ben poco però ci sarebbe dato sapere, se nel 1747 non fosse stata ritrovata la *Tabula Alimentaria di Veleia*<sup>24</sup>: quella che è stata a ragione definita «da tavola alimentare per eccellenza»<sup>25</sup> e che costituisce senza dubbio la più completa fonte di cognizione unitaria sull'argomento<sup>26</sup>.

---

<sup>21</sup>) H.A., *Alex. Sev.* 57.7.

<sup>22</sup>) Per un elenco delle testimonianze epigrafiche mostranti la diffusione degli *alimenta* di tipo pubblico, si veda DUNCAN-JONES, *The economy*, cit., p. 340, e per alcuni aggiornamenti anche ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 156, nt. 46.

<sup>23</sup>) C.Th. 11.27.1, *Imp. Constantinus A. ad Ablavium*.

<sup>24</sup>) Per ragioni di comodità indicherò d'ora in poi la *Tabula Alimentaria di Veleia* con l'abbreviazione TAV. Quanto al toponimo 'Veleia' con una sola elle, esso sembra per varie ragioni da ritenersi preferibile rispetto alla grafia con elle geminata: sulla questione si veda A. DEGRASSI, *Veleia o Velleia?*, in «Studi Veleiati. Atti e memorie del 1° Convegno di studi storici ed archeologici», Piacenza, 1955, p. 71 ss. Sulle vicende del ritrovamento della TAV fino alla sua pubblicazione sul '*Corpus Inscriptionum Latinarum*', si veda per tutti l'accurata ricostruzione compiuta da CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 11 ss. L'intero testo della TAV, oltre che nell'edizione di E. BORMANN in «CIL.» 11.1147, è riprodotto solo da CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 85 ss., con trascrizione moderna completa, traduzione italiana a fronte ed ampio apparato critico, mentre la mera *praescriptio* e solo alcune *obligationes* esemplificative sono riportate da H. DESSAU in «I.L.S.» 6675; C.G. BRUNS, *Fontes iuris Romani antiqui*<sup>7</sup> (ed. O. GRADENWITZ), Tübingen, 1909, rist. Aalen, 1969, nr. 145 a, p. 346 ss.; P.F. GIRARD, *Textes de droit romain*<sup>6</sup> (ed. F. SENN), Paris, 1937, p. 838 ss., riedito come P.F. GIRARD, F. SENN, *Les lois des Romains*<sup>7</sup> (cur. V. Giuffrè), Napoli, 1977, II, nr. 16, p. 164 ss.; E.M. SMALLWOOD, *Documents illustrating the Principates of Nerva, Trajan and Hadrian*, Cambridge, 1966, nr. 436, p. 139 ss.; «Fontes iuris Romani anteiustiniani» (ed. G. Baviera, C. Ferrini, G. Furlani, S. Riccobono), III, Florentiae, 1969, nr. 116, p. 373 ss., e K.-P. JOHNE, J. KÖHN, V. WEBER, *Die Kolonen in Italien und den westlichen Provinzen des römischen Reiches*, Berlin, 1983, p. 360 ss.

<sup>25</sup>) Così F.G. DE PACHTERE, *La Table hypothécaire de Veleia: étude sur la propriété foncière dans l'Appennin de Plaisance*, Paris, 1920, p. 1.

<sup>26</sup>) La TAV, oltre che per l'ampiezza del suo contenuto (circa 35.000 caratteri incisi: così secondo CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 69), merita questo primato anche perché è

## 5. Il contenuto dell'epigrafe veleiate

Questa epigrafe, anzitutto, ci informa di due diversi stanziamenti finanziari – più uno<sup>27</sup> – effettuati a Veleia dall'imperatore Traiano 'ut, ex indulgentia optimi maximique principis (...), pueri puellaeque alimenta accipiant'<sup>28</sup>: il primo in ordine di tempo pari a 72.000 sesterzi, il secondo invece pari a 1.044.000 sesterzi<sup>29</sup>, mentre è da notare che nella tavola veleiate essi appaiono registrati in ordine cronologico inverso, e rispettivamente cioè in TAV VII 31 ss. quello anterio-

---

l'unica testimonianza epigrafica in tema di *alimenta* pubblici il cui testo ci sia pervenuto integro ed effettivamente completo; così non è, ad esempio, per l'altrettanto famosa *Tabula* dei *Ligures Baebiani* di «CIL.» 9.1455, che presenta una grande lacuna nella parte destra dello specchio epigrafico: altri frustuli di tavola bronzea «CIL.» 11.1149 e «CIL.» 11.1151 furono ritrovati, sempre a Veleia, forse a testimonianza di una iniziativa alimentare addirittura precedente rispetto a quelle descritte dalla TAV, ma l'analisi di tali reperti consente soltanto qualche debole congettura. Il vivo interesse – davvero pluridisciplinare – destato dalla TAV appare documentato da una letteratura sterminata: una copiosa ed esauriente bibliografia degli studi compiuti sulla TAV ed inerenti alle più svariate questioni geografiche, topografiche e toponomastiche, onomastiche prosopografiche, giuridiche, storiche, economiche e sociali sollevate dalla grande epigrafe veleiate è offerta da CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 295 ss.; e al riguardo si veda ancora N. CRINITI, *Economia e società sull'Appennino piacentino: la Tavola Alimentaria Veleiate*, in «Storia di Piacenza», I.2., Piacenza, 1990, p. 907 ss. e I.3 tav. 20.

<sup>27</sup> In TAV III 52-53 si fa cenno ad uno schema alimentare probabilmente precedente, portato a termine da un certo *T. Pomponius Bassus* (si veda *infra*, nt. 30), personaggio ricordato anche nell'epigrafe *Ferentinum* (si veda *supra*, nt. 14). Non solo, ma sempre ad uno schema precedente di *T. Pomponius Bassus* sembra anche alludere il riferimento fatto in «CIL.» 11.1149 b. 4 (si veda *supra*, nt. 26) a tale *L. Annius Rufinus*, che tutto lascia pensare essere il medesimo *L. Annius Rufinus* di TAV III 52-53. Sul punto si veda segnatamente DUNCAN-JONES, *The economy*, cit., p. 333 ss.

<sup>28</sup> E' questa, senza l'elenco dei vari *cognomina ex virtute* di Traiano, l'enunciazione del programma alimentare riportata dalla *praescriptio* in TAV A 1-2 e TAV VII 31-32.

<sup>29</sup> La differenza quantitativa tra i due stanziamenti potrebbe forse spiegarsi con la considerazione che Traiano avesse pensato di intraprendere la realizzazione di un programma alimentare ben più ambizioso ed esteso solo in un momento successivo e si potrebbe essere tentati di ipotizzare che ciò magari fosse avvenuto quando Traiano poté disporre del cospicuo bottino delle vittoriose campagne di Dacia e delle enormi quantità d'oro provenienti proprio dalle miniere daciche (sull'entità di questi introiti, si veda per tutti T. FRANK, *An Economic Survey of Ancient Rome*, V, Chicago, 1940, rist. Paterson - New Jersey 1959, p. 65 ss.). Ma l'ipotesi non convince, soprattutto sulla base della datazione delle altre istituzioni alimentari traianee di nostra conoscenza (si veda *supra*, nt. 14), le quali sono per la maggior parte anteriori alla vittoria dacica.

re e in *praescriptio* A 1 ss. quello posteriore<sup>30</sup>.

Tali notevoli somme, però, non confluivano direttamente nelle casse delle finanze municipali, in maniera cioè che immediatamente fosse possibile attingere ad esse per effettuare le distribuzioni alimentari, oppure – come già si faceva per le istituzioni private – in maniera che il denaro per gli ‘*alimenta*’ fosse ricavato dagli interessi pagati su dette somme dalla stessa municipalità<sup>31</sup>. Data la misura degli stanziamenti previsti, con l’adozione di tali sistemi è da credere che gran parte delle somme sarebbero rimaste giacenti e improduttive per lunghissimo tempo, proprio perché la loro destinazione presupponeva in impiego modico e graduale; ed inoltre, nell’un modo esse sarebbero prima o poi inevitabilmente venute meno (e con loro anche le ambiziose finalità del programma imperiale), nell’altro rimane arduo pensare che le municipalità potessero autonomamente assicurare per tanto tempo l’esecuzione di un sì vasto programma<sup>32</sup>. Perciò la perpetuità – almeno virtuale – di queste finalità fu perseguita attraverso l’elaborazione di una più complessa ed articolata operazione.

La distribuzione degli *alimenta* traianei era imperniata sulla concessione

---

<sup>30</sup> Di siffatta strana inversione, e quindi dell’effettiva cronologia dei due distinti schemi alimentari della TAV, fornisce un primo chiaro indizio l’analisi della titolatura imperiale riportata all’inizio di ciascuno schema: in TAV VII 32-33 Traiano risulta portare esclusivamente il *cognomen ex virtute* di *Germanicus* e non ancora anche quello di *Dacicus* testimoniato solo verso la fine del 102 d.C.; invece, fra i *cognomina ex virtute* riferiti in TAV A 2 questi appellativi appaiono entrambi, mentre mancano sia quello di *Optimus* ricevuto nel 114 d.C., sia quello di *Parthicus* ricevuto nel 116 d.C. Ulteriormente, da TAV VI 31 si evince che lo schema riportato per secondo fu demandato alla cura di *C. Cornelius Gallicanus, consul suffectus*, nell’84 d.C., mentre con riguardo al primo schema riportato nella TAV si ritrova più volte nel testo il nome del console *T. Pomponius Bassus, consul suffectus* nel 94 d.C., il quale probabilmente dovette continuare l’opera di *C. Cornelius Gallicanus* (con cui tra l’altro è citato in TAV III 12-13, in seconda posizione, nell’ambito di una *obligatio praediorum* effettuata da tale *C. Coelius Verus*, quest’ultimo a sua volta già partecipante allo schema curato da *C. Cornelius Gallicanus* come si legge in TAV VII 37-44). Potrebbe così ritenersi che il primo schema – registrato però per secondo – sia stato posto in essere fra il 99 e il 101 d.C., mentre il secondo – pur registrato per primo – fra il 107 e il 113 d.C.: così conclude CRINITI, *La Tabula*, cit., p. 253 ss. Quanto alla spiegazione dell’inversione cronologica dei due schemi riportati dalla TAV, essa potrebbe risiedere nella ragione di voler porre subito in risalto – e cioè in prima posizione – il gesto di liberalità più appariscente e notevole, anche se cronologicamente posteriore.

<sup>31</sup> Quest’ultimo, ad esempio, era lo schema prefigurato dalle istituzioni alimentari private come quella realizzata da *T. Helvius Basila* (si veda *supra*, nt. 3).

<sup>32</sup> La preoccupazione che quantità di ‘*pecuniae publicae*’ rimanessero ‘*otiosae*’ per le difficoltà di un proficuo e sicuro investimento ed il timore che le municipalità potessero perfino dilapidare il denaro loro affidato sono temi ricorrenti nell’epistolario di Plinio il Giovane: si veda in particolare *ep.* 10.54 e la replica di Traiano in *Plin.*, *ep.* 10.55; ma si veda anche *Plin.*, *ep.* 7.18.1.

di un prestito di denaro liquido da parte del *fiscus*<sup>33</sup> a titolo di mutuo non gratuito<sup>34</sup>, a fronte del quale ciascun interessato mutuatario era tenuto a fornire un'adeguata garanzia prediale<sup>35</sup> sulla cui base sarebbe stata calcolata l'esat-

---

<sup>33</sup> Il termine '*fiscus*' non compare sulla TAV, ma che le somme dei prestiti dovessero provenire dalle casse del fisco imperiale sembra evidente per una serie di ragioni. L'uso del termine '*fiscus*' in significato unitario da parte di scrittori come Seneca e Plinio il Vecchio (Sen., *ben.* 4.39.3 e 7.6.3, Plin. Sen., *nat. Hist.* 6.22.84 e 12.25.113 e 123) fa ritenere che già intorno alla metà del I secolo d.C. la coscienza sociale conoscesse la contrapposizione tra '*aerarium*' e '*fiscus*'. Circa il controverso problema dell'origine di quest'ultimo, sembra potersi indicare il momento fondamentale del suo costituirsi forse già nell'età di Claudio, sotto il quale imperatore era stato creato un primo ufficio centrale autonomo per la gestione dei beni facenti capo al principe ed era stato emanato un senatoconsulto istitutivo di una giurisdizione speciale per i processi relativi a quei beni (si vedano Tac., *ann.* 12.60.1 e Suet., *Claud.* 12.3). A Nerva è fatta poi risalire l'istituzione di un '*praetor fiscalis, qui inter fiscum et privatos ius diceret*' (si veda Pomp. *l. sing. Ench.*, D. 1.2.2.32) e ad Adriano la creazione di una speciale forma di assistenza processuale demandata a funzionari e privati, i quali assumono la qualifica di '*advocati fisci*' (si veda H. A., *Hadr.* 20.6). Assai più interessante ai nostri fini è però un passo di Ulpiano (Ulp. 5 *de omnibus tribunalibus*, D. 2.15.8.19) nel quale si fa cenno ad una giurisdizione fiscale di procuratori imperiali competenti anche in materia di '*transactiones alimentorum (...)* scilicet si a *fisco petantur alimenta*': il che potrebbe lasciare ritenere che fosse proprio il '*fiscus*' la fonte da cui doveva provenire il denaro necessario per il funzionamento degli '*alimenta*' pubblici. Tralasciando qui di considerare il controverso problema della natura giuridica del '*fiscus*' (al riguardo si veda per tutti R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, I, Torino, 1968, p. 240 ss.), ciò che voglio piuttosto sottolineare è che, sicuramente già dalla seconda metà del I secolo d. C., il '*fiscus*' si configura rispetto al principe come «oggetto» di un diritto di cui egli è l'unico titolare. Eppure lo stesso '*fiscus*' risulta di fatto operare come un'organizzazione in larga misura indipendente dalla persona del *princeps*, attraverso un vasto apparato burocratico cui è peraltro riconosciuto un potere di iniziativa abbastanza esteso, che – come è stato autorevolmente sostenuto – sembra giustificato anche dall'esigenza politica «di togliere all'esazione dei vari tributi (...) quel tanto di odioso che si sarebbe accompagnato ad un'iniziativa diretta del *princeps* e per converso di riservare a lui i generosi interventi di remissione e quelle altre liberalità graziose che le fonti ci attestano lungo tutto il corso dell'Impero» (così esattamente ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche»*, cit., p. 256; e sul punto si veda anche J. GAUDEMET, *Indulgentia principis*, in «Conferenze romanistiche», II, Milano, 1967, p. 3 ss.).

<sup>34</sup> Pur non potendosi sapere come effettivamente andarono le cose a Veleia – se cioè, come doveva essere più usuale, mutuo e *stipulatio usurarum* fossero stati conclusi separatamente, oppure già nel quadro di un unico contratto in cui la *stipulatio* assorbisse anche il mutuo per divenire nel contempo *stipulatio sortis et usurarum* (si veda Paul. 3 *quaestio-num*, D. 45.1.126.2) – si intuisce dal riferimento alle *usurae* contenuto in TAV VII 36 e in TAV A 3 che ciascun mutuo previsto dalla TAV dovesse essere evidentemente oneroso. Ma si veda anche *infra*, nt. 37.

<sup>35</sup> Con riguardo all'annoso problema della qualificazione giuridica nella garanzia prediale denominata nella TAV '*obligatio praediorum*', si veda *infra*, nt. 48. Circa invece le più precise modalità in cui tale garanzia era prestata, queste sembrano individuabili in quelle che già erano proprie delle rilevazioni catastali effettuate per il *census* provinciale e



ta somma del prestito<sup>36</sup>: ciò compiuto, l'ammontare degli interessi annui del 5%<sup>37</sup> su ciascuna somma così determinata sarebbe stato versato periodicamente ad un funzionario municipale preposto alla riscossione, il quale avreb-

---

di cui siamo ben informati grazie a Ulp. 3 *de censibus*, D. 50.15.4 pr.: si tratta del complesso sistema della *professio*, strutturata nelle due fasi distinte della *descriptio* e della *aestimatio* (al riguardo da ultimo si veda specificatamente G. VIVENZA, *Divisioni agrimensorie e tributi fondiari nel mondo antico*, Catania, 1992, p. 125 ss., e più in generale, E. LO CASCIO, *Le tecniche dell'amministrazione*, in «Storia di Roma» (dir. A. SCHIAVONE), II, 2, Torino, 1991, p. 144 ss., ad opinione del quale proprio le Tavole alimentari testimonierebbero l'esistenza di una registrazione di tipo catastale anche nella penisola, con la specifica finalità di consentire il funzionamento dell'istituzione).

<sup>36</sup> La discussa variabilità dei prestiti corrisposti, che si riscontra nelle cifre fornite dalla TAV, è da porre in relazione con i criteri eterogenei con cui era condotta la procedura della *aestimatio*. Ciascuno dei *profidentes* effettuava la stima dei rispettivi *praedia*, offrendone prima una valutazione d'insieme, poi un'altra per unità fondiaria, quindi veniva operato il computo, globale e/o separato fondo per fondo, dei prestiti da corrispondere. Il confronto di queste cifre evidenzia molteplici differenze fra le *obligationes praediorum* del primo schema in ordine cronologico e quelle del secondo. Le stime del primo blocco (*oblig.* 47/51) sono tutte cifre tonde in migliaia di sesterzi e non tengono conto dell'eventuale esistenza di precedenti gravami pendenti sui fondi (questi ultimi presi in considerazione solo se di valore non inferiore a 60.000 sesterzi), mentre le garanzie richieste risultano di entità pari a circa 10 volte l'ammontare dei prestiti corrisposti; diversamente, da un esame delle stime del secondo blocco (*oblig.* 1/46) risulta evidente come il nuovo schema prevedesse valutazioni molto più precise, richiedendo perciò la deduzione dalla dichiarata *aestimatio* di ogni eventuale *rectigal* già gravante sui fondi (questa volta considerati a partire da un valore non inferiore a 50.000 sesterzi), mentre le garanzie richieste raggiungono mediamente la misura di 12,5 volte la quota dei prestiti corrisposti. Per ulteriori approfondimenti sul punto, si vedano poi E. DESJARDINS, *De tabulis alimentariis*, Paris, 1854, p. 51, DE PACHTERE, *La Table*, cit., p. 60, p. 98 e 106, P. VEYNE, *La Table des Ligures Baebiani et l'institution alimentaire de Trajan*, in «MEFRA.», LXX, 1958, p. 185 e 195, LO CASCIO, *Gli alimenta*, cit., p. 330 ss., DUNCAN-JONES, *The economy*, cit., p. 310 ss., e CRINITI, *La tabula*, cit., p. 267 ss.

<sup>37</sup> L'usura *quincunx* – indicata chiaramente in TAV VII 36 e TAV A 3 – è probabile che fosse un tasso di interesse comune a tutte le comunità coinvolte dal programma traiano: in questo senso ad esempio già G. BILLETTER, *Geschichte des Zinsfußes in griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian*, Leipzig, 1898, p. 189 s. A sostenere però che il 2,5% della Tabula dei Ligures Baebiani («CIL.» 9.1455) debba essere considerato come tasso annuale – e non più semestrale, come invece sostenuto già da Th. MOMMSEN, in «CIL.» 9.1455, Berlin, 1883, rist. Aalen, 1963, p. 129 – sono autori come P. VEYNE, *Les «alimenta» de Trajan*, in «Les Empereurs Romains d'Espagne», Paris, 1965, p. 173, e PUGLIESE, *Assistenza*, cit., p. 3180, i quali ripropongono la tesi già sostenuta da W. HENZEN, *De tabula alimentaria Baebianorum*, in «JDAL.», XVI, 1844, p. 27. *Contra*, sulla stessa scia del Mommsen, SIRAGO, *L'Italia*, cit., p. 284, LO CASCIO, *Gli alimenta*, cit., p. 313, e DUNCAN-JONES, *The economy*, cit., p. 342. Anche a mio avviso sembra da preferirsi quest'ultima soluzione, in quanto il tasso annuale del 2,5% appare davvero troppo basso rispetto al livello dei tassi di interesse praticati nel I secolo d.C.: al riguardo, più diffusamente, si veda poi *infra*, testo § 9.

be distribuito il denaro ad un certo numero di ‘*pueri et puellae alimentarii*’ secondo precise misure e modalità<sup>38</sup>.

## 6. Il meccanismo dell’istituzione alimentare traiana

Circa i modi in cui poté essere predisposta e in cui dovette iniziare a funzio-

---

<sup>38</sup>) La TAV non contiene un definitivo elenco dei nomi dei *pueri et puellae* destinatari degli *alimenta*, ma si limita a stabilire preventivamente solo il numero e lo *status* di quelli che sarebbero stati gli iniziali beneficiari del programma, fissando contestualmente le aliquote alimentari che sarebbero spettate a ciascuno. Sfugge così alla nostra conoscenza come dovesse avvenire il graduale avvicendamento dei primi destinatari indicati dalla TAV e se potesse in futuro attuarsi anche una differente composizione del gruppo degli *alimentarii* allo scopo di riuscire a collocare tutti gli interessi che erano versati dai mutuatari. Stando al prospetto dei primi *accipientes* che si legge in TAV VII 34-35 e in TAV A 2, quello che si può dire con certezza è soltanto che i *legitimi* (18 previsti nel primo schema più 245 nel secondo) avrebbero ricevuto mensilmente 16 sesterzi; le *legitimae* (1 più 34) 12 sesterzi; gli *spurii* (2 ed entrambi previsti solo nel secondo schema) 12 sesterzi il *puer*, 10 la *puella*. Considerando l’eterogeneità e il rapporto numerico di questi dati messi a confronto tra loro, si potrebbe supporre che secondo le intenzioni del programma i destinatari degli *alimenta* avrebbero dovuto essere di preferenza maschi e tutti *legitimi*, ovvero sia figli nati da giuste nozze; ma in tal caso, la previsione tra gli *accipientes* prefigurati dalla TAV anche di un limitato numero di *puellae* e addirittura di due *spurii*, ovvero sia di figli nati fuori da matrimonio valido, sembrerebbe non trovare spiegazione; non è però affatto da escludere che la decisione di inserire nel programma anche un certo numero di *puellae* e perfino due *spurii* fosse stata dettata forse dalla assenza di ulteriori richiedenti *pueri* e *legitimi*. Difficilmente accoglibile mi sembra invece l’ipotesi che gli *alimentarii* cui si rivolgeva il programma fossero necessariamente tutti orfani, in quanto pare davvero inverosimile che un *municipium* come *Veleia* potesse avere una popolazione tale da includere nello stesso momento addirittura 300 bambini orfani (numero questo pari a circa 1/10 degli abitanti di una cittadina della penisola italiana del I secolo a.C., stando alle stime di J. BELOCH, *Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt*, Leipzig, 1886, p. 507). Con riguardo alla fascia d’età degli *alimentarii*, la TAV non indica né un termine *a quo*, né un termine *ad quem*: per quanto concerne l’inizio del diritto agli *alimenta*, si potrebbe però pensare al terzo anno di età già documentato ad esempio nell’istituzione privata di *P. Licinius Papirianus* di «CIL.» 8.1641, anche se in assenza di ulteriori riscontri nulla vieta di supporre che esso potesse spettare fin dalla nascita; per quanto concerne il termine finale, invece, trascorso un breve periodo in cui presumibilmente il beneficio degli *alimenta* era genericamente concesso fino al raggiungimento della pubertà, Ulp. 2 *fideicommissorum*, D. 34.1.14.1 riferisce che proprio con riguardo agli *alimenta* pubblici Adriano aveva stabilito con una disposizione di carattere generale che ‘*pueri usque ad decimum octavum, puellae usque ad quartum decimum annu alantur*’ e vi è ragione di ritenere che questi siano rimasti i termini finali osservati anche nelle istituzioni alimentari pubbliche posteriori, dato che nel medesimo passo di Ulpiano si afferma che la configurazione introdotta da Adriano fu successivamente accolta anche da un rescritto di Caracalla (al riguardo però, più diffusamente, si veda *supra*, testo § 3 e nt. 16).

nare la complessa macchina organizzativa degli ‘*alimenta*’ traianei, proprio la TAV ci offre gli indizi più utili per un tentativo di ricostruzione quanto più verosimile.

Il rinvenire nell’epigrafe veleiate la testimonianza di due distinte iniziative alimentari<sup>39</sup> – oltre probabilmente la traccia di un’altra addirittura precedente<sup>40</sup>, e tutte poi con caratteristiche anche assai divergenti fra loro<sup>41</sup> – induce a ritenere che nell’ordinamento dell’istituzione l’imperatore non procedesse secondo un disegno perfettamente prestabilito, ma avesse in mente solo un programma approssimativo, i cui più precisi caratteri sarebbero stati corretti e perfezionati in seguito.

Quali particolari attribuzioni fossero spettate ai funzionari imperiali preposti alla collocazione dei capitali sfugge in gran parte alla nostra conoscenza: solo si può ragionevolmente supporre che, trattandosi di incarico del tutto nuovo e sicuramente *extra ordinem*<sup>42</sup>, nulla ad essi fosse stato prescritto di veramente preciso all’infuori del compito di gettare le fondamenta dell’istituto.

E’ pertanto immaginabile che *C. Cornelius Gallicanus* e *T. Pomponius Bassus*, in veste – per così dire – di *legati* straordinari dello stesso Traiano, si recassero nelle località designate con i capitali stanziati dal ‘*fiscus*’<sup>43</sup> ed ivi per mezzo di alcuni appositi commissari dessero annuncio delle intenzioni imperiali. Successivamente, una volta preso atto delle domande di prestito, è verosimile che fra esse siano state prescelte quelle recanti le *professiones* più alte e degne di considerazione sulla base di tutti gli accertamenti effettuabili *in loco*. Ciò terminato, è poi probabile che, qualora i capitali a disposizione fossero stati totalmente collocati, non sia rimasto altro da fare che nominare un funzionario municipale incaricato della riscossione degli interessi e della loro di-

---

<sup>39</sup>) Due sono gli schemi alimentari documentati dalla TAV, rispettivamente in TAV VII 31 ss. e in TAV A1 ss.: ma sul punto si vedano in particolare *supra*, nt. 29 e nt. 30.

<sup>40</sup>) Ciò esattamente in TAV III 52-53: ma al riguardo si veda anche *supra*, nt. 27.

<sup>41</sup>) Oltre che nelle somme complessivamente stanziati dal *fiscus* e conseguentemente nel numero degli *alimentarii*, gli schemi alimentari della TAV divergono in modo saliente nei criteri con cui veniva effettuata la procedura della *aestimatio* dei *praedia* (sul punto si veda *supra*, nt. 36).

<sup>42</sup>) Con riguardo alle difficoltà di determinazione di una più precisa denominazione dell’incarico affidato a *C. Cornelius Gallicanus* e a *T. Pomponius Bassus*, si veda per tutti ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 156 ss.

<sup>43</sup>) La designazione di questi capitali, ritrovata in altre iscrizioni concernenti istituzioni alimentari di tipo pubblico (‘*sacra pecunia alimentaria*’ in «CIL.» 9.2354, ‘*alimenta Caesaris*’ in «CIL.» 9.2123 *et similia*), non lascia molti dubbi circa la loro provenienza dal *fiscus*. Sul punto si veda anche *supra*, nt. 33.

stribuzione finale<sup>44</sup>, non prima di avere provveduto a redigere un elenco dei mutuatari e dei *praedia* dati in garanzia da una parte, e forse anche un'apposita lista degli *alimentarii* dall'altra.

### 7. Il significato giuridico del documento

Mentre non può essere provata l'eventuale esistenza di una lista di beneficiari del programma, anche perché non ne è stato ritrovato finora alcun esemplare<sup>45</sup>, proprio la TAV rappresenta un prezioso modello degli elenchi dei mutuatari e dei *praedia* dati in garanzia e costituisce nel contempo un'eccezionale fonte di conoscenza in ordine non solo al contenuto, ma anche alla probabile funzione di questi elenchi.

Pensando infatti al ruolo rivestito dalla TAV nell'ambito dell'intera operazione, anche a voler prescindere dalla *vexata quaestio* se essa abbia costituito il vero atto finale oppure una sorta di atto preparatorio<sup>46</sup>, risulta comunque evidente il suo valore propagandistico per la figura dell'imperatore, sotto il cui nome – dopo tutto – veniva avviata pubblicamente una mirabile opera di assistenza pubblica verso l'infanzia; ma soprattutto la TAV palesa il suo virtuale carattere di strumento di pubblicità immobiliare *ante litteram*<sup>47</sup> relativamente ai *praedia* che venivano dati in garanzia.

---

<sup>44</sup>) Sulla figura e sulle attribuzioni di questo funzionario, si veda *infra*, nt. 58.

<sup>45</sup>) Ogni notizia relativa al numero, alla composizione ed alle aliquote alimentari dei beneficiari del programma è sempre desunta solo dalla TAV (al riguardo si veda *supra*, nt. 38); ma non possediamo alcun documento in grado di informarci con precisione circa i nomi, le modalità di designazione, di iscrizione e di avvicendamento degli *alimentarii*.

<sup>46</sup>) Non è aprioristicamente da escludere che l'elenco degli *obligationes praediorum* potesse essere stato redatto in due copie conformi, di cui una sarebbe rimasta presso la comunità interessata, l'altra inviata a Roma per essere conservata nel tabulario pubblico; ma ulteriormente è anche probabile che – ad uso esclusivo dei funzionari locali – sia stata ricavata dalla tavola principale una minore tavola sinottica allo scopo di conservare *in loco* una base documentale dell'intera operazione negoziale. Proprio seguendo questa idea della duplicazione, vi è stato allora chi ha sostenuto che la *Tabula* dei *Ligures Baebiani* fosse solo il compendio e la TAV il documento ufficiale (così HENZEN, *De tabula*, cit., p. 68 ss.); in senso esattamente opposto, si veda però F. KNIEP, *Societas publicanorum*, Jena, 1896, p. 407, e BILLETTER, *Geschichte*, cit., p. 192: ma entrambe queste ipotesi, in mancanza di nuovi e più probanti elementi a supporto, non potranno mai oltrepassare il livello di semplici congetture.

<sup>47</sup>) Com'è noto, infatti, in diritto romano la previsione di un vero e proprio sistema legale di pubblicità delle ipoteche è posteriore di più di tre secoli e mezzo rispetto all'età di Traiano: così almeno sembrerebbe potersi affermare stando a C.I. 8.17.11.1 (*Imp Leo A. Erythrio pp.*).

La maggioranza degli studiosi che si sono occupati della TAV ha riconosciuto nella ‘*obligatio praediorum*’ l’istituto dell’ipoteca ordinaria<sup>48</sup>.

Come è noto, anche in diritto romano fra una pluralità di creditori ipotecari successivi era sempre preferito colui la cui ipoteca era stata prima costituita<sup>49</sup>, tranne che si desse il caso di un particolare credito munito di *privilegium*. Ora, con riguardo alla possibilità che potesse essere fatto valere proprio qualche *privilegium* in favore del *fiscus*<sup>50</sup>, è da dire però che – a quanto ci fa sapere Ulpiano<sup>51</sup> – una simile poeriorità del *fiscus* rispetto ad altri creditori anteriori veniva riconosciuta esclusivamente sui beni acquistati dal debitore dopo il contratto concluso col *fiscus* e non anche su quelli posseduti dal debitore al momento della conclusione di esso. Non è quindi affatto da escludere che, nell’ambito di questo assetto normativo, proprio l’assenza di precedenti ipoteche sui fondi costituisse probabilmente l’unica vera *condicio iuris* richiesta per la corresponsione dei prestiti. In tal caso, allora, è da credere che la verifica di tale condizione sia stata effettuata prima della concessione del credito, forse proprio attraverso quegli accertamenti che venivano compiuti

---

<sup>48</sup>) La ricerca della qualificazione giuridica della nozione di ‘*obligatio praediorum*’ ha acceso discussioni fra i romanisti fin dagli inizi del XIX secolo. Ma tra le diverse ipotesi finora formulate la soluzione che sembra poter accogliersi con minori difficoltà pare quella che vede in questo istituto proprio l’ipoteca: in tal senso ad esempio A. BRINZ, *Zu den Alimentarstiftungen der römischen Kaiserzeit*, in «SBAW.», 1887, p. 209 ss., O. HIRSCHFELD, *Die kaiserlicher Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian*, Berlin, 1905, rist. Berlin 1975, p. 212, G. SEGRÈ, *Sulle istituzioni alimentari imperiali*, in *Scritti giuridici*, II, Roma, 1938, rist. Torino, 1972, p. 53 e 67, F. LANFRANCHI, *Studi sull’ager vectigalis*, in «Annali Triestini di Diritto, Economia e Politica», XI, 1940, p. 106, WENGER, *Die Quellen*, cit., p. 761 ss., C.A. MASCHI, *La Tabula Alimentaria di Veleia e la terminologia giuridica*, in «Studi Veleiati. Atti e memorie del I Convegno di studi storici ed archeologici», Piacenza, 1955, p. 167 ss., V. ARANGIO-RUIZ, in «FIRA», cit., III, p. 375. In generale, sul più vasto tema della *obligatio rei*, si veda invece A. BISCARDI, *La dottrina romana della obligatio rei*, Milano, 1991, p. 74 ss., 96 ss. e 158 ss., il quale (p. 126 ss.) riconosce però nella ‘*obligatio praediorum*’ della TAV non l’ipoteca, ma la forma di garanzia che si costituiva mediante *subsignatio* nelle prestazioni di *cautio praedibus praediisque* di cui ad esempio troviamo traccia nelle *leges Malacitana* ed *Irnitana* (da ultimo in questo senso si veda anche G. PAPA, *Note sulla «Tabula Alimentaria» di Veleia*, in «Labeo», IX, 1993, p. 3 ss.); l’ipotesi, pur plausibile, presta tuttavia il fianco ad ancor più numerose obiezioni dell’ipotesi che vede nella fattispecie l’istituto dell’ipoteca, riuscendo estremamente arduo fornire spiegazione di come mai nella TAV non facciano comparsa le sacramentali parole di rito ‘*praedia subsignare*’ o ‘*subsignata praedia*’, né si ritrovi alcun riferimento alla presenza di eventuali *praedes*, né infine si parli del pagamento di un *vectigal* ma soltanto di *usurae*.

<sup>49</sup>) Trattasi del principio ‘*prior tempore, potior iure*’ contenuto in C.I. 8.17.3, *Imp. Antoninus A. Varo*.

<sup>50</sup>) Come si è già accennato (si vedano *supra*, nt. 33 e 43), il credito nei confronti dei mutuatari elencati nella TAV era vantato direttamente dal *fiscus*.

<sup>51</sup>) Ulp. 63 *ad edictum*, D. 49.14.6 pr.

dai funzionati imperiali al momento dell'accoglimento delle singole *professiones*<sup>52</sup>; mentre per quanto riguarda la pubblicazione su una tavola bronzea dell'elenco dei mutuatari e dei *praedia* dati in garanzia, essa potrebbe essere stata ritenuta opportuna proprio per dichiarare in termini certi e duraturi la presenza su quei fondi di un vincolo ipotecario costituito per finalità alimentari<sup>53</sup>.

### **8. I custodi della virtuale perpetuità dell'istituzione**

In occasione di possibili ritardi nei pagamenti degli interessi, in caso di qualche contrasto fra i proprietari e l'amministrazione alimentare, in ordine alla risoluzione di qualsiasi futura controversia, la TAV non lascia intendere chi sarebbe dovuto intervenire per garantire il regolare funzionamento dell'istituzione.

Finché vissero o rimasero in carica *C. Cornelius Gallicanus* e *T. Pomponius Bassus*, *legati* straordinari dell'imperatore<sup>54</sup>, con molta probabilità furono essi ad esercitare una generica attività di controllo sul buon andamento del programma. In seguito, tuttavia, si rese necessaria una soluzione diversa e più rispondente alle particolari esigenze dell'incarico. L'ufficio in questione richiedeva soprattutto grande mobilità da parte del preposto, il quale avrebbe dovuto spostarsi continuamente per assicurarsi di persona del regolare funzionamento del programma. Proprio per questo, forse, la penisola italiana fu divisa in distretti alimentari<sup>55</sup> e nulla dovette sembrare più logico ed opportuno che affidare in linea di massima la *cura* di tali distretti ai già esistenti *curatores viarum*, i quali assunsero per il cumulo delle due cariche la più alta denomina-

---

<sup>52</sup> Sul punto si veda *supra*, nt. 36.

<sup>53</sup> Ciò – ovviamente – sebbene per la validità della garanzia non fosse assolutamente necessaria alcuna forma di pubblicità, dal momento che il *pignus conventum* o *hypotheca* si concludeva in diritto romano per mezzo del semplice accordo delle parti (ma si veda anche *supra*, nt. 47).

<sup>54</sup> Circa le attribuzioni e l'attività di questi personaggi, si vedano *supra*, testo § 6 e nt. 42.

<sup>55</sup> Per un completo elenco dei distretti alimentari finora conosciuti, si veda DE RUGGIERO, 'Alimenta', cit., p. 405 s. e l'aggiornamento di ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 167 s. Secondo HIRSCHFELD, *Die kaiserlicher*, cit., p. 217, a cavaliere fra il II ed il III secolo d.C. tali distretti alimentari sarebbero stati soppressi e l'intera amministrazione sarebbe stata gestita da un unico prefetto generale a Roma, coadiuvato al centro da un procuratore equestre e da una speciale categoria di *iuridici* in periferia; ma l'ipotesi non sembra aver trovato grande suffragio tra gli studiosi (per tutti si veda F. CASSOLA, *Note sul «praefectus alimentorum»*, in «Studi E. Volterra», III, Milano, 1971, p. 494 ss., e poi ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 407 s.); ancora a favore di tale ipotesi, si veda però da ultimo W. SIMSHÄUSER, *Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien*, München, 1973, p. 253 s.

zione di *praefecti alimentorum*<sup>56</sup>. Laddove invece simile ufficio dovette essere ricoperto in un distretto ove non si trovavano già dei *curatores viarum*<sup>57</sup>, l'incarico fu offerto a personaggi locali dell'ordine equestre, denominati perciò in modo più modesto solo *procuratores alimentorum*.

Per quanto riguarda il fronte dell'amministrazione impegnato a livello municipale, qui l'amministratore doveva essere di regola un funzionario preposto *ad hoc* e solo per eccezione il medesimo soggetto che amministrava anche la cassa municipale. Le incombenze del *quaestor alimentorum* erano attività di natura esclusivamente tecnico-contabile, consistenti nella riscossione e nella distribuzione degli interessi alimentari, ma proprio in quanto si trattava dell'amministrazione del denaro che avrebbe di fatto mantenuto in vita l'istituzione, occorre che l'ufficio fosse gestito da personaggi di provato e sicuro affidamento. Come effetto di questa situazione, la *quaestura alimentorum* finì per rientrare di norma fra i *munera*, non fra gli *honores*, e veniva conferita di solito a fine carriera<sup>58</sup>.

### 9. La vexata quaestio della ratio dell'istituzione

Che cosa veramente si proponesse Traiano con l'attuazione di un simile e complesso programma, è argomento che ha attirato e tormentato da tempo le indagini di molti studiosi, ma un vero e proprio accordo tra le diverse opinioni pare ancora lungi da poter essere trovato.

**Segue**

---

<sup>56</sup>) Ciò sarebbe accaduto segnatamente per i più ridotti distretti costituiti nelle regioni dell'Italia centrale, ove già appunto operavano numerosi *curatores viarum* preposti alla cura delle strade pubbliche: così secondo E. LO CASCIO, «*Curatores viarum*», «*praefecti*» e «*procuratores alimentorum*»: a proposito dei distretti alimentari., in «Studi di antichità», Galatina, 1980, p. 237. Al riguardo, si veda anche ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 166 ss., p. 183 s., p. 184 ss.

<sup>57</sup>) Ciò ad. esempio nell'ampio distretto di *Trans Padum Histria Liburnia* e nell'altrettanto esteso distretto di *Apulia Calabria Lucania Bruttii*: così sempre secondo LO CASCIO, «*Curatores viarum*», cit., p. 237. Sul punto si veda anche ECK, *Die staatliche Organisation*, cit., p. 173 ss. e 186 s.

<sup>58</sup>) La documentazione nota relativamente a questa magistratura è tutta epigrafica: si veda in proposito le attestazioni raccolte da G. MENNELLA, *Il quaestor alimentorum*, in «Miscellanea Greca e Romana», X, 1986, p. 377 ss. Sulla più esatta qualificazione formale di questo incarico come *munus*, si veda per tutti W. LANGHAMMER, *Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus municipales und der Decuriones*, Wiesbaden, 1973, p. 185 ss. Mentre per un esame della figura giuridica e delle più precise funzioni del *quaestor alimentorum*, si veda ancora MENNELLA, *Il quaestor*, cit., p. 372 ss. e 390 ss.